

# STATUTO

## Articolo 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione culturale denominata "PUNTO FRANCO FVG", quale libera associazione regolata a norma del codice civile, non avente scopo di lucro.

## Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Trieste in via Coroneo n. 4.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere sedi secondarie e/o operative dislocate sul territorio nazionale.

## Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

## Articolo 4 - Finalità

PUNTO FRANCO FVG è un'associazione che esercita, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati e di terzi nell'ambito della città di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e consistono:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche attraverso la promozione e tutela della partecipazione attiva alla vita della comunità locale, nazionale e internazionale, la partecipazione sociale e politica, il sostegno dell'impegno civile dei cittadini attraverso la formazione alla cittadinanza consapevole e la sempre più ampia diffusione della democrazia, della solidarietà nei rapporti umani, dell'impegno a favore del bene comune e del sostegno alle libertà civili, individuali e collettive.

A titolo esemplificativo e non esaustivo per il raggiungimento dei suoi fini, può promuovere iniziative quali:

- partecipare alla vita politica, sociale e culturale della città di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia;
- partecipare attivamente alle elezioni amministrative, promuovendo e sostenendo la candidatura di propri associati ovvero di associati di altre associazioni che si ispirino a principi simili a quelli perseguiti da PUNTO FRANCO FVG;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere precitate finalità;
- organizzare e promuovere convegni, congressi, manifestazioni, campagne di comunicazione, viaggi, corsi di formazione;
- curare l'edizione e la diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle precitate finalità;
- promuovere studi e ricerche che favoriscano la conoscenza del territorio e dell'ambito sociale in cui opera l'associazione;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, stipulare accordi con altre associazioni o soggetti terzi, nonché trasferire la propria sede ed aprire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'associazione potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente al raggiungimento delle finalità associative;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- curare la costituzione e il funzionamento di centri studi, di ricerca e documentazione;
- realizzare attività di formazione, socializzazione e produzione culturale dei soggetti giovanili;

- realizzare attività di produzione e comunicazione multimediale.
- sviluppare forme di partecipazione politica, basate sul coordinamento e sulla valorizzazione di attività, esperienze e organici di altre associazioni che si ispirino a principi simili a quelli perseguiti da PUNTO FRANCO FVG.

L'Associazione predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri soci ed il loro radicamento sociale e culturale. Potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione può anche operare in sinergia con altre istituzioni in Italia e all'estero, anche partecipando a progetti in partenariato.

#### **Articolo 5 - Esercizio attività diverse**

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

#### **Articolo 6 - Soci**

L'Associazione è aperta ai soggetti individuali e collettivi che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si riconoscono nel presente Statuto. I soci si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dagli organi preposti. Tutti i soci in regola con tale norma godono di pari diritti, compresi quelli di elettorato attivo e passivo in seno agli organi sociali.

I soci firmatari dell'Atto Costitutivo aderiscono all'associazione in base all'atto fondativo.

I Soci sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto ovvero i soggetti collettivi che, condividendo le finalità dell'Associazione, desiderino aderirvi a mezzo richiesta scritta la cui accettazione è ad insindacabile giudizio degli organi sociali preposti. In sede di Assemblea dei Soci, i soggetti collettivi verranno rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato e potranno esprimere un voto.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il numero minimo degli associati non può essere mai inferiore a quello stabilito dalla Legge.

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

L'importo delle quote e i contributi associativi saranno determinati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

È consentita l'iscrizione anche da parte di soggetti minori (dai 16 anni compiuti).

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la violazione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

#### **Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee associative e di esprimere così al Consiglio Direttivo indicazioni riguardanti le attività dell'Associazione.

I soci hanno altresì il dovere di accettare e osservare quanto disposto dal presente Statuto e dalle delibere degli Organi sociali e di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio alle finalità, all'onorabilità, al patrimonio dell'Associazione, nonché nei casi in cui ne venga ostacolato il positivo funzionamento o minato il clima associativo, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare l'esclusione del socio dall'Associazione, previa diffida.

#### **Articolo 8 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire eventuali ulteriori organi collegiali.

### **Articolo 9 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, qualora non sia stato nominato un Vicepresidente, da un membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

L'Assemblea è convocata, anche in modalità telematica, almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante posta elettronica da inviare ai soci almeno sette giorni prima della data dell'adunanza e/o avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione. La comunicazione della convocazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio sociale, laddove obbligatorio;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo, laddove obbligatorio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

### **Articolo 11 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Articolo 13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo, è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea e, nel proprio ambito, nomina Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In sede di prima applicazione, i primi amministratori dell'Associazione sono nominati contestualmente alla firma dell'atto costitutivo.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui, nel corso del triennio, venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea per la surroga qualora non fosse più presente il numero minimo di 3 membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria tra i quali:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sull'eventuale loro esclusione;
- redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, laddove obbligatorio;
- convocare le Assemblee;
- attuare le finalità previste dallo Statuto;
- stabilire l'importo della quota sociale annuale;
- nominare eventuali organi consultivi e disciplinarne il funzionamento;
- conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e a lui spetta la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Segretario cura la verbalizzazione nelle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Tesoriere esercita la responsabilità sulla contabilità e sulla gestione del patrimonio associativo secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Nell'ambito dello svolgimento del proprio operato, il Tesoriere ha il potere di operare sui conti e sui depositi bancari dell'Associazione.

#### **Articolo 14 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo iniziale versato dai soci fondatori;
- quote di adesione all'Associazione;
- beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote associative annuali;
- elargizioni liberali, contributi privati, donazioni e lasciti di persone private, società o enti a qualsiasi titolo, destinati allo svolgimento delle attività istituzionali;
- contributi di enti pubblici e privati, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell'Associazione;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni.

#### **Articolo 15 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Articolo 16 - Bilancio**

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale i quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio, il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

#### **Articolo 17 - Bilancio sociale**

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dalla normativa applicabile laddove obbligatorio.

#### **Articolo 18 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo, anche monocratico è nominato dall'Assemblea nei casi e modi previsti dalla normativa applicabile laddove obbligatorio.

#### **Articolo 19 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **Articolo 20 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

#### **Articolo 21 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.